



## Allegato 2

# **REGOLAMENTO DELLA CNESC**

*(Come modificato dall'Assemblea dei soci del 10/12/2014)*

### Art. 1 - Soci ordinari aderenti e modalità di adesione

Gli Enti ed Organizzazioni, anche in forma di Coordinamento, che chiedono di diventare soci ordinari della Cnesc ai sensi dell'art. 3 dello Statuto devono avere i seguenti requisiti:

- essere soggetti accreditati nell'ambito del sistema di servizio civile;
- essere presenti con sedi accreditate e progettazione in almeno 5 regioni.

Il Presidente è tenuto ad inserire la domanda di adesione tra gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nell'Assemblea immediatamente successiva alla presentazione della istanza, una volta che la stessa sia stata presentata in forma compiuta e con la eventuale documentazione istruttoria richiesta dall'Assemblea a corredo.

Per l'ammissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

### Art. 2 - Diritti ed obblighi dei soci ordinari aderenti.

I soci ordinari aderenti hanno il diritto di:

- proporre propri candidati alle cariche sociali, che in ogni caso, quando eletti, rappresenteranno la Conferenza e non il singolo ente di provenienza;
- proporre iniziative, attività, progetti;
- accedere a tutte le informazioni connesse all'attività della associazione, mantenendone la dovuta riservatezza secondo la natura ed i contenuti delle medesime;
- accedere ai verbali dell'assemblea attraverso il proprio delegato permanente.

I soci ordinari aderenti hanno i seguenti obblighi:

- rispettare e far rispettare lo statuto dell'associazione e il presente regolamento nonché le delibere degli organi sociali;
- partecipare alle riunioni della assemblea dell'associazione;
- versare le quote sociali annuali.

### Art. 3 - Recesso, esclusione o decadenza



Il socio ordinario può recedere da aderente all'associazione dandone comunicazione formale sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente od organismo indirizzata al Presidente della Cnesc. Ai sensi dell'articolo 24 c.c. il recesso così formulato ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia inviato almeno 3 mesi prima. E' in ogni caso esclusa la ripetizione della quota associativa.

Il socio ordinario viene escluso dalla qualità di aderente per gravi motivi. Configurano fattispecie di gravi motivi ai fini del presente articolo:

- il mancato rispetto dello statuto, del presente regolamento e delle delibere dell'Assemblea;
- l'aver agito in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi da cui derivi o possa derivare grave pregiudizio di qualsivoglia natura alla Conferenza;
- il venire meno dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente regolamento.

L'esclusione da socio aderente ha carattere definitivo e viene deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo per 4 assemblee consecutive da parte del delegato permanente determina la decadenza dello stesso.

Il mancato versamento della quota annuale di adesione entro il termine fissato dall'Assemblea e comunque entro l'esercizio cui si riferisce, nonché il venir meno dei requisiti regolamentari, produce la decadenza dell'Ente o Organizzazione dalla qualifica di Socio Ordinario.

La decadenza dovrà essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea affinché venga pronunciata con carattere dichiarativo e comunicata al legale rappresentante dell'ente o organizzazione aderente.

#### Art.4 - Delegati permanenti dei soci ordinari aderenti

Il rappresentante legale dell'ente od organismo socio ordinario aderente, nomina il proprio delegato permanente in seno alla Cnesc.

La funzione di delegato permanente è personale e non è trasmissibile.

#### Art. 5 - Osservatori e modalità di adesione

Sono Osservatori gli enti od organismi che, in assenza di requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, condividono le finalità dell'associazione come da art.2 dello Statuto.

Possono presentare domanda di partecipazione alla vita dell'Organizzazione in qualità di Osservatori sia rappresentanze di Enti Pubblici o Amministrazioni Centrali dello Stato sia enti del privato sociale e terzo settore a valenza nazionale.

La domanda di partecipazione in qualità di Osservatore va presentata al Presidente che è tenuto a sottoporre l'istanza, compiutamente formulata, a delibera della prima assemblea utile.

L'assemblea delibera sulla partecipazione alla vita dell'Organizzazione quale Osservatore a maggioranza semplice.

L'Osservatore ha diritto a partecipare alle assemblee della Cnesc, qualora nella convocazione non sia espressamente previsto diversamente.

L'Osservatore può esprimere pareri in assemblea, non ha diritto di voto e non è tenuto al pagamento delle quote sociali annuali in quanto la sua partecipazione non assume natura di socio, pur potendo contribuire a sostenere specifiche iniziative o campagne.

L'assemblea decide in merito all'eventuale cessazione della qualifica di Osservatore.

#### Art. 6 – Articolazioni territoriali della Cnesc e modalità di adesione



Sono organismi territoriali della Cnesc gli organismi costituiti da almeno la metà più uno di sedi periferiche di enti od organismi soci ordinari aderenti Cnesc, laddove presenti, che svolgono, da statuto, esclusivamente funzioni di rappresentanza ed escludendo la gestione diretta di progetti di servizio civile.

Le articolazioni territoriali della Cnesc possono avere valenza regionale o subregionale.

Le articolazioni territoriali sono riconosciute o vengono costituite dalla Cnesc a seguito di presentazione al Presidente della Cnesc di apposita istanza sottoscritta dal rappresentante legale allegando:

- elenco degli enti ed organismi aderenti;
- delibera dell'organo dirigente in cui viene sottoscritto il documento “la dimensione territoriale del servizio civile”;
- statuto dell'articolazione regionale
- altri atti eventualmente richiesti con carattere generale dall'Assemblea CNESC.

#### Art. 7 – Modalità di funzionamento dell'Assemblea

Il Presidente determina l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea degli enti od organismi soci ordinari aderenti alla Cnesc almeno quattro volte all'anno, tramite convocazione scritta, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo del delegato permanente.

Il Presidente può convocare l'Assemblea ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Qualora lo richieda almeno un terzo dei soci ordinari aderenti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica, dell'istanza, aderendo all'ordine del giorno richiesto dalla suddetta quota qualificata di soci.

I componenti dell'Assemblea possono in ogni caso, a prescindere dall'ipotesi di cui sopra, presentare punti all'ordine del giorno al Presidente, in qualsiasi forma, sino a 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea; il Presidente può inserire il nuovo punto all'ordine del giorno o porlo all'approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori.

2 convocazioni l'anno dovranno prevedere l'invito ai legali rappresentanti degli enti od organismi aderenti. In tali occasioni, cui intervengono anche i delegati permanenti, il voto in rappresentanza dell'ente di appartenenza viene espresso, in caso di sua effettiva presenza, dal legale rappresentante dell'ente presente alla riunione.

Le decisioni assunte dall'Assemblea sono vincolanti anche per gli enti assenti o dissenzienti.

#### Art. 8 – Modalità di funzionamento del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica almeno ogni mese (esclusi i mesi di agosto e dicembre); esso è validamente costituito con la presenza della metà degli aventi diritto.

Le riunioni del consiglio di presidenza possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il presidente ed il segretario della riunione siano compresenti presso la medesima sede ed entrambi diano atto ed accertino l'effettiva presenza in tale sede della maggioranza dei componenti.

Il Consigliere di Presidenza che sia assente per 3 riunioni di Presidenza in difetto di giustificazione è dichiarato decaduto nella prima riunione utile del Consiglio ed eventualmente sostituito alla prima Assemblea utile.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice a voto palese.

Qualora almeno tre membri lo richiedano, in qualsiasi forma, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Presidenza entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio di Presidenza delibera sull'istituto di credito presso cui aprire la posizione dell'Associazione. Inoltre il Consiglio di Presidenza delibera su quelle ulteriori questioni e materie per le quali abbia competenza statutaria ovvero delega dal parte dell'Assemblea, salvo riferirne all'Assemblea medesima nel corso della prima riunione utile. In caso di motivata urgenza il



Consiglio di Presidenza può assumere decisioni che andranno comunque sottoposte all'Assemblea per ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 9 – Verbalizzazione

Di tutte le riunioni degli organi dovranno essere predisposti i relativi verbali, che dovranno essere approvati nella prima riunione utile. I verbali dovranno essere conservati a cura del Consiglio di Presidenza, riportati su libro verbali, e resi disponibili a richiesta dei delegati permanenti in Assemblea.

#### Art. 10 Gruppi di lavoro e/o commissioni

Il Consiglio di Presidenza può avvalersi, a norma dell'art. 11 dello Statuto, di gruppi di lavoro e /o di commissioni su temi specifici. Il coordinamento di ognuno di essi sarà demandato ad un Consigliere di Presidenza o ad un delegato permanente dell'Assemblea.

#### Art. 11 Impegni di spesa

Per impegni di spesa che esulino dalle quote associative è necessaria una delibera dell'Assemblea dei soci aderenti a maggioranza qualificata dei 2/3.

#### Art. 12

Spetta all'Assemblea l'emanazione di atti e direttive aventi efficacia interpretativa, attuativa, esplicativa del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti.